



Piano annuale degli interventi per la cultura 2023	
LR 16 maggio 2019, n. 17	Artt. 3 e 17
BANDO ARCHEOLOGIA	

Bando per la concessione di contributi destinati al sostegno e valorizzazione del patrimonio archeologico veneto.

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Stanziamento

Art. 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità dei progetti

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 6 - Spese ammissibili

Art. 7 - Spese non ammissibili

Art. 8 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Art. 9 - Istruttoria e valutazione

Art. 10 - Motivi di esclusione

Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi

Art. 12 - Graduatoria e concessione contributo

Art. 13 - Entità del contributo

Art. 14 - Esecuzione, controlli e rendicontazione

Art. 15 - Revoca e decadenza del contributo

Art. 16 - Obblighi di pubblicità

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Finalità

1. Il Bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali per azioni di valorizzazione del patrimonio archeologico veneto mediante il sostegno ad attività educative, in attuazione dell'art. n. 8 della LR n. 17/2019 e dell'Azione B10 del Piano annuale della cultura 2023, approvato con DGR n. 235/2023.

2. Il bando è dedicato ad attività di educazione al patrimonio culturale a tema archeologico, allo scopo di evidenziare il ruolo fondamentale che esse rivestono nell'avvicinare, tramite personale esperto nella mediazione dei saperi, il pubblico e in particolare i giovani - a partire dagli studenti delle scuole primarie e secondarie fino agli alunni della scuola d'infanzia - alla disciplina dell'archeologia e renderli sensibili alla gestione, anche sostenibile, del proprio territorio e alla storia della propria comunità.

Art. 2 - Stanziamento

La dotazione finanziaria per l'azione è pari a Euro 60.000,00.

Art. 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati senza fini di lucro (Enti Locali, enti, associazioni culturali o di promozione sociale e cooperative sociali, con personalità giuridica aventi statutariamente finalità con prevalente attività nel settore oggetto del bando, Onlus, ETS e fondazioni culturali, ecc.). Sono escluse le persone fisiche.

2. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo. Nel caso in cui un richiedente presenti più domande, verrà considerata la prima inviata in ordine temporale.

3. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.

4. In base alle disposizioni generali del Piano annuale degli interventi per la cultura 2023, gli enti partecipati e i soggetti che ricevono dalla Regione un contributo previsto da specifiche normative regionali



per il loro funzionamento o per il sostegno di attività non possono partecipare ai bandi ordinari, come il presente, per la presentazione di iniziative.

5. Se richiesto da particolari modalità di attuazione dell'attività, i richiedenti sono tenuti ad acquisire e documentare, in allegato alla domanda di contributo, l'eventuale autorizzazione della competente Soprintendenza o nelle more a presentare copia della richiesta di autorizzazione.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno i seguenti requisiti:
 - corrispondono in modo pertinente alle finalità del bando indicate all'art.1;
 - prevedono interventi educativi localizzati nel territorio regionale;
 - non godono di ulteriori contributi da parte della Regione del Veneto, a valere su alcun'altra legge regionale;
 - prevedono un co-finanziamento di almeno il 20% del costo complessivo del progetto;
 - sono avviati e compiutamente realizzati nel territorio della Regione Veneto nel corso dell'anno 2023.
2. Se si prevede di realizzare gli interventi in rete tra diversi soggetti, pubblici e privati, è necessario indicare il soggetto che ricopre il ruolo di capofila del progetto e allegare lettere di adesione al progetto firmate dai partner.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, da formulare compilando il modulo disponibile alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/cultura>, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 deve:
 - a) essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto
 - b) essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in questo caso deve essere trasmessa una copia in formato pdf del modulo sottoscritto).
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario (se la domanda non è stata firmata digitalmente)
 - scheda progetto indicante finalità e obiettivi, fascia di età a cui è rivolto, professionalità coinvolte ed eventuali collaborazioni, anche in rete;
 - piano finanziario del progetto/iniziativa/intervento con indicazione delle uscite e delle entrate, della quota di cofinanziamento per un ammontare minimo pari al 20% del costo globale di progetto, con fondi propri o di terzi, comunque provenienti da contributi non regionali e del contributo richiesto;
 - lettere attestanti l'adesione alla rete costituita per il progetto.
 - eventuale autorizzazione della competente Soprintendenza, se richiesto da particolari modalità di attuazione dell'attività o, nelle more, copia della richiesta di autorizzazione.
3. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo con le modalità descritte nel modulo di domanda.
4. La domanda di contributo, con gli allegati e l'elenco degli stessi, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it
5. La domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato .PDF e riportare nell'oggetto la dicitura "Domanda di contributo - LR 17/2019, artt. 16 e 17 - Bando Archeologia. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo <http://regione.veneto/we/affari-generalis/pec-regione-veneto>
6. La domanda va spedita, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto**. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Art.6 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese di natura esclusivamente corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili alla realizzazione del progetto. Sono ammissibili:
 - a) spese relative a studi, indagini, progettazione, etc., nella misura massima del 20% dell'importo complessivo dell'intervento;
 - b) spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria), entro il limite massimo del 10% del totale del costo preventivato.



- c) spese per il personale di segreteria e/o amministrativo, entro il limite massimo del 10% del totale del costo preventivato.
- d) spese per l'IVA a condizione che sia totalmente indetraibile.

Art. 7 - Spese non ammissibili

Non sono ammesse nel bilancio di progetto sia a preventivo sia a consuntivo le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese non riconducibili in modo chiaro e diretto alla realizzazione del progetto;
- b) spese d'investimento (beni strumentali durevoli);
- c) erogazioni liberali;
- d) multe e sanzioni; interessi passivi; imposte dirette e indirette, ritenute, quote di ammortamento e interessi passivi.
- e) approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita;
- f) erogazioni di contributi a soggetti terzi.

Art. 8 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni attività culturali e sport.

Oggetto del procedimento: Bando per l'erogazione di contributi destinati alla valorizzazione del patrimonio archeologico veneto mediante il sostegno ad attività di educazione al patrimonio culturale rivolte ai giovani.

Responsabile del procedimento: Valentina Galan, direttore U.O. Beni e servizi culturali.

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio Valorizzazione patrimonio storico e archeologico - tel. 041-2792629, 2411.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento" ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Istruttoria e valutazione

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente bando.

2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e indicatori di punteggio evidenziati nella tabella all'art. 11 di questo Bando.

Art. 10 - Motivi di esclusione

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 del Bando;
- b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 del Bando;
- c) presentata oltre il termine e/o non trasmessa a mezzo PEC;
- d) priva di valida sottoscrizione
- e) presentata da parte di un soggetto che ha già inviato una domanda su questo stesso bando, anche per progettualità diversa.

Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi

1. La valutazione tiene in considerazione particolare gli interventi maggiormente significativi e qualitativamente apprezzabili in termini di valorizzazione del patrimonio archeologico veneto. I progetti potranno essere incentrati, a mero titolo di esempio, su visite educative a musei e aree archeologiche, anche con attività pratiche in loco; su attività propedeutiche alle visite (iniziative di ricerca, di studio, creazione di activity book, realizzazione di strumenti per lo svolgimento di laboratori tematici; o consistere in cicli di lezioni su temi archeologici, in laboratori e lezioni di archeologia sperimentale (lavorazione ceramica, tessili, costruzione capanne e strumenti).

2. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati definendo una graduatoria.



CRITERI DI VALUTAZIONE (totale massimo 50 punti)	Punteggio massimo	Punti
A) Qualità della proposta e capacità di valorizzazione	Punti 25	
Valenza in rapporto alla realtà locale e alle potenzialità di valorizzazione e di sviluppo socio/economico (<i>intesa anche come capacità di coinvolgere e interessare alla disciplina i partecipanti in maniera continuativa, di generare potenzialità attrattive e di sviluppo nel tempo</i>)		da 0 a 20
Qualità della proposta progettuale (<i>strutturazione e livello dei suoi contenuti</i>)		da 0 a 5
B) Rilevanza dei temi e innovatività	Punti 12	
Rilevanza scientifica dei temi e qualificazione degli operatori		da 0 a 6
Presenza di elementi significativi di innovazione, didattica e/o tecnologica		da 0 a 6
C) Inserimento del progetto in una rete di valorizzazione del patrimonio archeologico veneto*	Punti 5	
fino a due enti/istituzioni;		2
da tre a cinque enti/istituzioni;		3
oltre cinque enti/istituzioni		5
<i>*saranno oggetto di valutazione solo i partenariati documentati da lettere di adesione (Art. 5.2)</i>		
D) Dimensione finanziaria del progetto	Punti 4	
Fino a euro 5.000,00 complessivi		1
Oltre euro 5.000,00 fino a euro 7.000,00		2
Oltre euro 7.000		4
E) Compartecipazione economica da parte del soggetto (e di altri soggetti pubblici o privati) (<i>commisurata al costo complessivo dell'intero intervento; la compartecipazione deve essere documentata e rendicontabile</i>)	Punti 4	
Dal 21% fino al 30%		1
dal 31% al 50%		2
oltre al 50%		4

3. Il punteggio massimo acquisibile da ciascun progetto è pari a 50. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che abbiano ottenuto una valutazione inferiore a punti 20.

4. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità, basati sul punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui alla lettera:

1° A, 2° C, 3° B, 4° D, 5° E.



Art. 12 - Graduatoria e concessione contributo

1. Il Direttore della struttura regionale competente con proprio decreto, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con l'indicazione del contributo concedibile, nonché l'elenco dei progetti esclusi con la relativa motivazione.
2. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 1, con deliberazione di Giunta regionale saranno assegnati i contributi sino a esaurimento delle risorse disponibili.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria in caso di fondi aggiuntivi derivanti da rinunce o da altre sopravvenienze.
4. La pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione della graduatoria vale come notifica del provvedimento. Trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, in assenza di comunicazione di rinuncia, l'assegnazione del contributo si ritiene accettata.

Art. 13 - Entità del contributo

1. Il contributo regionale potrà coprire fino all'80% del costo complessivo del progetto di intervento, riferito alle spese ammissibili; il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente, con fondi propri o terzi.
2. L'entità del contributo è così determinata sulla base del punteggio attribuito dal Nucleo di valutazione:

Punteggio compreso tra 50 e 45 punti	L'entità del contributo è calcolata sino al 100% di quanto richiesto
Punteggio compreso tra 44 e i 39 punti	L'entità del contributo è calcolata sino al 75% di quanto richiesto
Punteggio compreso tra 38 e 20 punti	L'entità del contributo è calcolata sino al 50% di quanto richiesto

3. Il tetto massimo del contributo regionale è pari a Euro 8.000,00.
4. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per sostenere la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.
5. In sede di rendicontazione, il contributo viene interamente confermato se si rendicontano spese pari ad almeno l'80% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario; qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore all'80% e superiori o uguali al 50% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario, il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Qualora fossero rendicontate spese inferiori al 50% il contributo sarà revocato.

Art. 14 - Esecuzione, controlli e rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad attuare l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Le variazioni del progetto ammesso a contributo devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente e per essere ammissibili non devono incidere sui requisiti di cui agli articoli 3 e 4, né alterare sostanzialmente gli elementi valutati ai sensi dell'art. 11. Il beneficiario è tenuto a comunicare l'eventuale variazione o la chiusura del regime Iva.
3. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000).
4. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno essere **realizzati e rendicontati entro il 31.12.2023**.
5. La rendicontazione dovrà riguardare tutte le spese preventivate ammesse a contributo,
6. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione:
 - a) relazione dettagliata del progetto realizzato;
 - b) bilancio consuntivo generale delle entrate e delle uscite;
 - c) regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario del finanziamento



Art. 15 - Revoca e decadenza del contributo

Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:

- rinuncia del beneficiario
- mancata realizzazione del progetto
- spesa rendicontata inferiore al 50% delle spese ammesse del bilancio preventivo
- presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 14, comma 4.

Art. 16 - Obblighi di pubblicità

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità di comunicazione nella lettera di concessione del finanziamento.

2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

L'informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente Bando.

